

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 9.

Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali). Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 34.

Legge finanziaria 2009 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 35.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, e bilancio pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente e programmatico Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 36.

Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 37.

Disposizioni in materia di istruzione - Modifiche alla legge regionale n. 19/2007 - (Collegato ordinamentale) .. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 38.

Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2008, n. 30.

Modifica del regolamento sull'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Pag. 14

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 luglio 2008, n. 34.

Regolamento sull'attività di volo in zone sottoposte a tutela. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 luglio 2008, n. 36.

Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, «Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali» Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4.

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole. Pag. 16

REGIONE UMBRIA


LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 20.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali .. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 21.

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione «Umbria Jazz») Pag. 27





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 9.

Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico, garantisce l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore).

4. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);

c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);

e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e intercambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione.

Art. 3.

Diritto allo sviluppo portabile

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Art. 4.

Documenti

1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.

2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le ragioni delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 5.

Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza

1. La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.

Capo II

SOFTWARE LIBERO

Art. 6.

Adempimenti per la Regione

1. La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i limiti di cui all'articolo 11, la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.



3. La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole interoperatività.

4. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione della scelta.

5. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche ed interamente finanziati con fondi pubblici.

Capo III

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 7.

Istruzione scolastica

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

Art. 8.

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

1. Il programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione) prevede il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul software libero al fine di incentivare progetti da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 9.

Fondo per lo sviluppo del software libero

1. La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all'articolo 8.

Capo IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 10.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito informatico, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) definisce gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero e i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;

b) individua i criteri tecnici per la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici;

c) approva i criteri per la definizione dei contenuti contrattuali che devono obbligatoriamente prevedere:

1) la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati *ad hoc*;

2) la possibilità di un loro riuso;

3) il trasferimento della titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici così acquisiti ad altri soggetti.

3. La Giunta regionale fissa le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Termini

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 5.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, gli enti dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'articolo 6.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.

Relazione al Consiglio

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività progettate ed attuate per l'impiego ottimale del software libero e l'adeguamento delle proprie strutture per l'utilizzo di programmi per elaboratore a codice sorgente aperto. Le relazioni successive contengono anche informazioni relative alla misura in cui la Regione utilizza programmi dei quali detiene il codice sorgente e al grado di adeguamento dei programmi di formazione del personale all'utilizzo del software libero.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento delle imprese, degli enti pubblici e privati e degli istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero, nell'esercizio finanziario 2009, all'istituzione di un fondo regionale, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB08981 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

2. Per il biennio 2010-2011 si provvede alle spese di cui al comma 1, in termini di competenza, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 2009

BRESSO

(*Omissis*).

09R0375



LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, n. 4

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. n. 4/1973)

1. L'articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento al nuovo testo dell'articolo 60 dello Statuto), è sostituito dal seguente:

«Art. 33 —1. Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto ed in conformità alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.

3. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale;

c) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo.

5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4.

6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali è presentata dai consigli comunali, gli stessi adottano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate con riferimento agli elementi di fatto di cui al comma 4. Il referendum consultivo viene svolto nella parte di territorio individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi residente.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 33- bis della l.r. n. 4/1973

1. Al comma 1 dell'articolo 33-bis della l.r. n. 4/1973, come inserito dall'articolo 4 della l.r. n. 58/1991, le parole: «o per altre analoghe e comprovate esigenze locali», sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 36 della l.r. n. 4/1973

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. n. 4/1973, le parole: «partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla.», sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. n. 4/1973, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. n. 58/1991, è sostituito dal seguente:

«3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto. ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. n. 4/1973, è inserito il seguente:

«3- bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto. ».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. n. 4/1973

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. n. 4/1973, le parole: «è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito», sono sostituite dalle seguenti: «propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito».

2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. n. 4/1973, le parole: «un disegno di legge sull'oggetto del quesito» sono sostituite dalle seguenti: «regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1992, n. 51

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 2-bis nella l.r. n. 51/1992

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), è inserito il seguente:

«Art. 2- bis. (Norme procedurali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali) — 1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L'iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto.



2. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell'istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall'articolo 33, comma 6 della l.r. n. 4/1973.

3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge. ».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 51/1992

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 51/1992, è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 51/1992, le parole: «diecimila abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti».

3. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. n. 51/1992, è aggiunta la seguente:

«e- bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2- bis, comma 2. ».

4. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 51/1992, dopo le parole: «comuni interessati», sono inserite le seguenti: «, qualora non siano già stati presentati, ».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 51/1992

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 51/1992, è soppresso.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 51/1992, è aggiunta la seguente:

«c- bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2- bis, comma 2. ».

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. n. 51/1992, dopo le parole: «comuni interessati», sono inserite le seguenti: «, qualora non siano già stati presentati, ».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. n. 51/1992

1. L'articolo 6 della l.r. n. 51/1992, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 49 (Modificazioni alla l.r. 2 dicembre 1992, n. 51: «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali»), è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Modificazione delle denominazioni comunale) — 1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispone il disegno di legge.

2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r. n. 4/1973, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione.

4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della deliberazione favorevole alla indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3.

5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio.

6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale. ».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. n. 51/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 51/1992, le parole: «o per altre analoghe e comprovate esigenze locali» sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 51/1992, le parole: «o per altre analoghe e comprovate esigenze locali» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 51/1992)

1. comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n. 51/1992, le parole: «dalla legge 142/90, articoli 11 e 12, e» sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 marzo 2009

BRESSO

(Omissis).

09R0376

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 34.

Legge finanziaria 2009.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0213


LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 35.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, e bilancio pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente e programmatico.

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 30 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0214



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 36.

Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 3° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)»

1. Alla legge regionale n. 10 giugno 1996, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative regionali relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

3-ter. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.»

b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h-bis) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

«h-ter) pubblica sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica;»;

c) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.»;

d) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Attribuzione di competenze regionali) — 1. È attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002-2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto già trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti già conclusi.

2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate:

a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario;

b) opere impreviste ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture il 9 aprile 2001 di cui all'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le risorse di cui trattasi sono già destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui ai comma 1.

4. La Giunta regionale determina le modalità operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione. »;

e) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il consiglio di amministrazione dell'ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Qualora la Giunta regionale non si pronuncerà entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.»;

f) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.»;

g) il comma 4 dell'art. 8 è abrogato;

h) al comma 9 dell'art. 8 le parole «almeno quattro consiglieri» sono sostituite dalle parole «almeno tre consiglieri»;

i) al comma 10 dell'art. 8 le parole «e i consiglieri provinciali» sono soppresse;

j) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore dell'ALER è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del 65° anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.»;

k) dopo il comma 2 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«2-bis. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.»;

l) il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale.»;

m) dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 11 è inserita la seguente:

«f-bis) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalità di cui all'art. 2, comma 3;»;

n) il primo periodo del comma 1 dell'art. 12 è sostituito come segue:

«Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale.»;



o) al comma 3 dell'art. 12 le parole «o alla provincia che provvedono alla sostituzione» sono sostituite dalle parole «che provvede alla sostituzione»;

p) il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER.»;

q) il comma 5 dell'art. 14 è soppresso;

r) dopo il comma 3 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera h-bis.»;

s) il comma 1 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri previsti dall'art. 2, comma 3-bis si provvede con successivo provvedimento di legge.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»

1. All'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo della lettera m) del comma 41 è sostituito dal seguente:

«m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari.»;

b) dopo il comma 51-ter sono aggiunti i seguenti:

«51-quater. Al fine di favorire l'integrazione sociale, nell'attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l'ente proprietario può prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale:

a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, di unità abitative a specifiche categorie di assegnatari in percentuali anche superiori a quanto previsto dall'art. 11 del r.r. 1/2004;

b) le esclusioni di alloggi previste dall'art. 26, comma 2 del r.r. 1/2004, nei limiti ivi previsti, individuando gli obiettivi di razionalizzazione e di economicità di gestione;

c) la destinazione, in coerenza con il piano finanziario dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone sociale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), il canone moderato di cui all'art. 8 della legge regionale 27/2007, il canone convenzionato di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), la locazione temporanea di cui all'art. 30 del r.r. 1/2004 e la locazione per studenti universitari di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005).

In tali programmi le assegnazioni delle unità abitative sono effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto della graduatoria comunale, ove prevista, ed il canone non potrà essere comunque inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27/2007.

51-quinquies. Per le ipotesi di assegnazione diverse da quelle di cui al comma 51-quater, il comune persegue finalità di integrazione sociale, anche utilizzando le modalità di cui al comma 51-quater e, se necessario, in deroga alla tabella dell'art. 13, comma 9 del r.r. 1/2004, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con apposito regolamento la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al precedente periodo, può individuare:

a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali la diversa destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica non debba essere specificamente autorizzata;

b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari.

51-sexies. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al PRERP 2002-2004, la competente Direzione generale della Giunta regionale, fatti salvi gli effetti degli atti già adottati, conclude i procedimenti avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformandosi nella determinazione del finanziamento definitivo esclusivamente alle vigenti disposizioni di legge ed ai decreti del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 agosto 1994, se riguardano comunque una delle tipologie di ERP. I requisiti soggettivi sono accertati nell'atto notarile di compravendita o nel contratto di locazione registrato. Non sono dovute garanzie da parte di operatori pubblici per le quote di agevolazione da restituire alla Regione.»

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 8 novembre 2007, n. 27 «Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»

1. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento al canone di locazione sopportabile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all'allegato B sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.»;

b) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'Allegato 1 del r.r. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera e) del r.r. 1/2004 si detraggono:

a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000 euro;


b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000 euro;

c) i redditi esenti ai fini IRPEF.

Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.»;

c) alla lettera c) del comma 4 dell'art. 3 la parola «28.000» è sostituita da «35.000»;

d) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 3 la parola «28.000» è sostituita da «35.000»;



e) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo:

«La previsione di cui all'art. 18, comma 1, lettere f) e g), del r.r. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera e) per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001 ISEE-ERP.»;

f) l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto su esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla precedente lettera c). »;

g) alla lettera c) del comma 5 dell'art. 3 la parola «110», è sostituita da «150»;

h) alla fine del comma 5 dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo:

«I nuclei familiari, inseriti nell'area della decadenza, in caso di mancato rinnovo del contratto di cui alla lettera d) possono essere collocati dall'ente proprietario in una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone moderato di cui all'art. 8 o il canone convenzionato di cui alla legge regionale n. 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), in coerenza con le previsioni di cui ai commi 51-*quater* e 51-*quinquies* dell'art. 3 della legge regionale 1/2000.»;

i) il secondo periodo del comma 6 dell'art. 3 è soppresso;

j) dopo il comma 6 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'art. 5, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per elevare o ridurre il costo convenzionale di cui all'allegato A fino ad un massimo del 20 per cento in relazione alle seguenti condizioni:

a) pregio o stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative con particolare riguardo per gli immobili con stato di conservazione classificato scadente;

b) tipologia edilizia o qualità dell'unità abitativa;

c) qualità del contesto urbano circostante;

d) costi di produzione e relativi oneri complementari ivi compresa l'acquisizione dell'area, rilevati nell'ambito del territorio comunale, su proposta congiunta di comune e ALER.

La specifica e motivata variazione è applicata per singoli immobili o complessi omogenei di edifici ed ha carattere di eccezione alle modalità ordinarie di calcolo del canone. Qualora l'ente proprietario sia il comune il costo convenzionale di cui all'Allegato A può essere elevato o ridotto fino ad un massimo del 30 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità di cui all'art. 5, comma 1 gli enti proprietari tra l'altro:

a1) verificano la compatibilità della modifica con il programma di manutenzione e degli altri interventi previsti all'art. 5, comma 4;

b1) riscontrano l'effettività delle misure previste all'articolo 5, comma 2, adottate a livello comunale;

c1) accertano l'attivazione della commissione di cui all'art. 7.

In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.»;

k) al comma 4 dell'art. 5, alla fine del primo periodo, dopo le parole «programma di manutenzione del patrimonio» sono inserite le parole «da allegare al bilancio. »;

l) al comma 8 dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo:

«Al fine di verificare lo stato di necessità, i comuni possono istituire specifiche commissioni che prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini.».

2. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento al canone moderato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 è abrogato;

b) al comma 4 dell'art. 8 le parole «23.000 euro» sono sostituite con le parole «40.000 euro»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per le unità abitative a canone moderato già realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge è facoltà del soggetto attuatore:

a) tenere ferma la disciplina relativa ai canoni di locazione di cui al r.r. 1/2004 o determinare i canoni ai sensi del presente articolo;

b) procedere alle assegnazioni secondo le disposizioni del r.r. 1/2004 o secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 51-*bis* della legge regionale 1/2000. Nel caso il comune non aderisca alla convenzione di cui all'art. 3, comma 51-*bis* della legge regionale 1/2000 entro sessanta giorni, il soggetto attuatore provvede direttamente.

4-*ter*. Nell'ipotesi di espletamento con esito negativo delle procedure per l'individuazione dei destinatari, le unità abitative possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e delle condizioni economiche dell'inquilino.».

3. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento alla vendita del patrimonio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:


«2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L'impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno ERP destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui alla legge regionale 31/1985.»;

b) al comma 3 dell'art. 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Gli enti proprietari possono derogare al limite di cui al comma 1, solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per l'intero.»;

c) al primo periodo del comma 6 dell'art. 9 dopo le parole «all'assegnatario» sono aggiunte le parole «di cui all'articolo 3, comma 4»;

d) alla lettera a) del comma 8 dell'art. 9 dopo le parole «nel medesimo quartiere» sono aggiunte le parole «o in prossimità»;



e) al primo periodo della lettera b) del comma 8 dell'art. 9 dopo le parole «ultra sessantacinquenni» aggiungere le parole «per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.»;

f) il comma 12 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell'art. 11-bis della legge regionale 31/1985 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell'art. 11-bis della legge regionale 31/1985, deve essere inserito, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.».

4. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento alle disposizioni finali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 dell'art. 10 sono aggiunte le parole: «Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010»;

b) al numero 2 della lettera a) del comma 3 dell'art. 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione può essere effettuata dall'ente proprietario su più anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario può rateizzare su più anni le somme dovute dagli inquilini a conguaglio per l'applicazione della presente legge in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui al comma 1 dell'art. 5.»;

c) al comma 5 dell'art. 11 le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2009».

5. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, con riferimento all'allegato A (Modalità di calcolo del valore locativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Costo convenzionale», il periodo «Ai fini della determinazione del costo convenzionale, se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori» è sostituito dal periodo «Per la determinazione del costo convenzionale, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori se si è proceduto a lavori di ristrutturazione dell'edificio. Qualora si sia proceduto a ristrutturazione o completo restauro dell'unità immobiliare, gli enti proprietari adeguano il valore del parametro nei limiti e con le procedure previste dall'art. 3, comma 6.»;

b) al capoverso «Classe demografica dei comuni» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili siti nel Comune di Monza, il coefficiente di cui alla lettera a) si applica a partire dal 1° gennaio 2010.»;

c) al capoverso «Ubicazione», i paragrafi «Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti» e «Per i comuni capoluogo» sono sostituiti dai seguenti:

«Ubicazione - Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti:

a. 0,90 per la zona edificata periferica ed agricola;

b. 1,25 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;

c. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola e per il centro storico;

d. 1,50 per il centro storico.

Per i comuni capoluogo:

a. 0,85 per la zona agricola;

b. 1,00 per la zona edificata periferica;

c. 1,30 per la zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico;

d. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e. 1,50 per il centro storico.

Nei comuni capoluogo, per gli enti proprietari con un patrimonio classificato scadente inferiore al 25 per cento, il valore della lettera c. è pari a 1,25, fatta eccezione per gli stabili di pregio, individuati con le procedure previste dall'art. 3, comma 6. Agli immobili siti nel Comune di Monza, i coefficienti per i comuni capoluogo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.»;

d) al capoverso «Vetustà», il periodo «Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori» è sostituito dal periodo «Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento riguardanti cinque degli elementi qualificanti lo stato di conservazione, dei quali almeno tre propri dell'unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori.».

6. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27, l'allegato B è così sostituito:

ALLEGATO B

APPLICAZIONE DEL CANONE SOPPORTABILE

Aree	ISEE - ERP (€)	% del valore locativo*	Incidenza max % su ISE-ERP**	Canone minimo
Protezione	0-4.000	-	-	20
	4001-6.000	21	14	20
	6001-7.000	25	14	20
	7001-8.000	30	14	20
	8001-9.000	36	16	20
Accesso	9001-10.000	43	20	70
	10001-11.000	48	20	70
	11001-12.000	53	20	70
	12001-13.000	57	20	70
	13001-14.000	61	20	70
Permanenza	14001-15.000	66	22	120
	15001-16.000	70	22	120
	16001-17.000	74	22	120
	17001-18.000	78	22	120
	18001-19.000	82	22	120
	19001-20.500	87	22	120
	20501-22.000	92	22	120
	22001-23.500	96	22	120
	23501-25.000	100	22	120
	25001-26.500	105	22	120
	26501-28.000	110	22	120
	28001-35.000	115-150***	24	200

* Per i nuclei familiari con un solo componente le percentuali di incidenza sono ridotte del 30% per l'area di protezione e del 20% per l'area dell'accesso e del 15% per l'area della permanenza.

** Fatto salvo il canone minimo.

*** La percentuale del valore locativo è applicata secondo i criteri stabiliti dall'ente proprietario nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all'art. 5.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 «Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato»

1. Alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 è aggiunta, in fine, la seguente frase «o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.»;

b) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 sono soppresse le parole «a 30.000 euro»;

c) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2, in fine, è aggiunto il periodo «ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari.».



Art. 5.

Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono inseriti di diritto, a domanda, nell'elenco regionale dei direttori generali delle ALER di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)), come sostituito dalla presente legge, coloro che svolgono l'incarico di direttore generale di ALER alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata degli incarichi dei direttori generali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima del 31 dicembre 2008 è prorogata fino all'istituzione dell'elenco di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 13/1996, come sostituito dalla presente legge, e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le nuove disposizioni sulla determinazione del compenso degli amministratori di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 13/1996, sulla composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 13/1996, nonché sul numero di tre consiglieri dimissionari o comunque cessati dalla carica ai fini della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 9, della medesima, come sostituiti dalla presente legge, sono applicate dal primo rinnovo complessivo dei consigli di amministrazione. Fino a tale termine i complessivi compensi dei componenti di ogni consiglio di amministrazione non possono superare il costo sostenuto da ciascuna ALER nell'anno 2006.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge regionale 13/1996, come introdotto dalla presente legge, non si computano i periodi maturati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 13/1996, come sostituito dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.

6. Le economie già accertate dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai procedimenti di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge regionale n. 13/1996, come introdotto dalla presente legge, possono essere destinate, al netto delle risorse programmate, agli oneri di cui all'art. 5-bis, comma 2, in caso di eccedenza di questi ultimi rispetto alle economie riscontrate.

7. L'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2008

ROSSONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/786 del 18 dicembre 2008

09R0215

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 37.

Disposizioni in materia di istruzione - Modifiche alla legge regionale n. 19/2007 - (Collegato ordinamentale).

(Pubblicata nel 3° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2007

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.»;

b) al comma 6 dell'art. 10, le parole: «garantire il» sono sostituite dalle seguenti: «contribuire al»;

c) all'alinea del comma 1 dell'art. 11, le parole: «si articola in» sono sostituite dalle seguenti: «è così strutturato»;

d) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche triennale»;

e) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11, le parole: «quinto anno integrativo» sono sostituite dalle seguenti: «corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a)»;

f) al comma 3 dell'art. 11, le parole: «degli standard formativi» sono sostituite dalle seguenti: «delle figure e dei relativi standard di competenza»;

g) al comma 1 dell'art. 18, le parole da «regolamentati dallo Stato» a «iscrizione ad albi e associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi»;

h) al titolo III, prima dell'art. 29, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. («Lombardia eccellente»: azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano) — 1. La Regione promuove «Lombardia eccellente», programma per valorizzare e sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo.

2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.



3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:

a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;

b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;

c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell'apprendimento come elemento di arricchimento umano;

d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;

e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell'iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) propensione al risultato;

b) orientamento alla persona;

c) qualità delle attività formative;

d) gestione per processi;

e) radicamento sul territorio;

f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;

g) responsabilità sociale.

5. L'iscrizione all'albo, contestuale alla presentazione del progetto di «attività di eccellenza», è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione» approvati ai sensi dell'art. 7, nonché alla legge regionale 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.

6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.

7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.;

i) al comma 2 dell'art. 30 le parole: «entro il 31 dicembre 2008.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.»;

j) il comma 3 dell'art. 30 è abrogato;

k) dopo il comma 7-ter dell'art. 30 è aggiunto il seguente:

«7-*quater*. Le attività di rilevanza regionale previste dall'art. 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'art. 32, comma 2-*quater*, proseguono fino al loro esaurimento.»;

l) dopo il comma 2-ter dell'art. 32 è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'art. 28-*bis*, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'art. 5.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dal precedente art. 1, comma 1, lettera h), si provvederà con successiva legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2008

ROSSONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/787 del 18 dicembre 2008

09R0216

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 38.

Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato.

(Pubblicata nel 3° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale n. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole «dell'attività sanitaria e sociosanitaria è» sono inserite le seguenti «rilasciata dall'ASL ed è»;

b) alla lettera c) del comma 4 dell'art. 4 dopo le parole «accredita le singole strutture» è inserita la parola «socio-sanitarie»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 10 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis* In analogia a quanto previsto per la nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche e al fine di elevare la qualità del sistema sanitario attraverso la verifica della professionalità dei soggetti che operano all'interno dello stesso, sono istituiti gli elenchi da utilizzare per la nomina di direttore amministrativo, sanitario e sociale. Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle Aziende sanitarie pubbliche. Nell'elenco dei direttori sociali possono iscriversi anche coloro che sono stati nominati ai sensi del comma 3 e che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale nella direzione sociale delle Aziende sanitarie pubbliche.

2-*ter*. Agli elenchi di cui al comma 2-*bis* attingono le strutture sanitarie pubbliche per la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale; gli IRCCS trasformati in fondazioni per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; le strutture sanitarie private di cui al comma 2-*quater* per la nomina del direttore sanitario.

2-*quater*. La figura del direttore sanitario è obbligatoria per le strutture sanitarie private classificate come dipartimento d'emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d'emergenza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a contratto.

2-*quinquies*. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2-*bis*. A decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione con la quale sono approvati gli elenchi, si procede alle nomine secondo le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere fino al loro esaurimento.»;



d) dopo il comma 2 dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La ASL accredita le singole strutture sanitarie e dispone successive eventuali variazioni dell'accredimento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro quindici giorni al fine di aggiornare il registro regionale delle strutture accreditate.

2-ter. La procedura di accreditamento di cui al comma 2-bis si intende perfezionata e quindi operativa all'atto della iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate.»;

e) al comma 3 dell'art. 12 dopo le parole «con la normativa nazionale e regionale» sono soppresse le parole «con provvedimento della Giunta regionale, comunicato alla competente commissione consiliare, entro quindici giorni.»; dopo le parole «dal legale rappresentante» sono inserite le seguenti «alla ASL competente per territorio.»;

f) al comma 5 dell'art. 12 dopo le parole «è condizione necessaria» sono inserite le seguenti «ma non sufficiente»;

g) al comma 6 dell'art. 12 il periodo da «Ai fini della richiesta» fino a «loro permanenza nel tempo.» è sostituito dal seguente «Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al comma 3 il possesso dei requisiti, dichiarato dal soggetto erogatore nel momento di presentazione dell'istanza, dovrà essere verificato secondo le modalità previste dalla normativa di settore.»;

h) al comma 7 dell'art. 12 le parole «con provvedimento motivato della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento motivato dall'ente che concede la relativa autorizzazione e/o accreditamento».

Art. 2.

Norme per la prevenzione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria e di condizionamento

1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive trasmesse da nebulizzazione derivante da impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria e di condizionamento, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate hanno l'obbligo, in modo continuativo in relazione agli esiti riscontrati, di porre in atto le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione dei seguenti impianti:

a) impianti di produzione e distribuzione dell'acqua calda sanitaria;

b) impianti di condizionamento dell'aria;

c) impianti per idroterapia non termale e aerosolterapia.

2. Le azioni di prevenzione, controllo e manutenzione, da effettuare con cadenza minima annuale e in caso di provata contaminazione o di malattia nei pazienti, sono indicate con decreto della Direzione generale sanità. Gli oneri sono a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Le operazioni devono essere certificate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), registrate e controfirmate dal responsabile della struttura o suo preposto.

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 34/2007 in materia di soggetti non profit operanti in ambito sanitario

1. Al comma 1 dell'art. 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 34 (Politiche regionali di sostegno a favore dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario) le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.

Art. 4.

Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità

1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti e di acquisire gli elementi su cui effettuare la programmazione regionale degli interventi sanitari, nonché per finalità di studio o ricerca scientifica in campo medico, biomedico, epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, sono istituiti i registri di patologia riferiti a malattie di rile-

vante interesse sanitario, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità.

2. La raccolta e il trattamento dei dati anagrafici e sanitari contenuti nei registri di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5.

Misure di riduzione della spesa di cui all'art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112/2008

1. La riduzione dei trattamenti economici complessivi prevista dall'art. 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione ove la Regione abbia comunque assicurato l'equilibrio economico del proprio servizio sanitario regionale.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2003 in materia di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'art. 11, le parole «l'autorità di controllo» sono sostituite dalle seguenti «il direttore generale della competente direzione regionale»;

b) al comma 6 dell'art. 12, le parole «l'autorità di controllo» sono sostituite dalle seguenti «il direttore generale della competente direzione regionale»;

c) i commi 5 e 6 dell'art. 14 sono sostituiti dal seguente:

«5. Il consiglio di amministrazione dell'ASP approva il documento di ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale.»;

d) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Controlli sulle ASP) — 1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l'entità del gettone di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.

2. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Commissione nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL.

3. Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle finalità di cui al comma 2, si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale.

4. La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell'adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente.

5. Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, del mancato ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall'approvazione del documento di ripiano e in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresì alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.



6. Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell'ente amministrato. La nomina a commissario di dipendenti delle amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette alla Direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sul rispetto dei piani di controllo presentati.

8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all'albo regionale, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.»

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 23/1999 in materia di politiche per la famiglia

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 dopo le parole «abbattimento del tasso di interesse» sono inserite le seguenti «e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie» e sono soppresse le seguenti «, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13»;

b) al comma 4 dell'art. 3 sono soppresse le parole «finalizzato all'abbattimento parziale del 2 % del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2»;

c) al comma 6 dell'art. 3 le parole «abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4»;

d) alle lettere b) e d) del comma 12 dell'art. 3, le parole «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.»;

e) al comma 4 dell'art. 4 dopo le parole «la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap» sono inserite le seguenti «, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili.».

Art. 8.

Modifica alla legge regionale n. 1/2008 in materia di volontariato e associazionismo

1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 1 dopo le parole «, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,» sono inserite le seguenti «dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,»;

b) al titolo del capo VII dopo le parole «, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,» sono inserite le seguenti «dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,»;

c) al comma 1 dell'art. 37 dopo le parole «allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili» sono inserite le seguenti «, di guerra» e dopo la parola «sordi,» sono inserite le seguenti «di euro 103.291,38 in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra»;

d) al comma 2 dell'art. 37 dopo la parola «civili» sono inserite le seguenti «, di guerra»;

e) al comma 1 dell'art. 38 dopo la parola «sordi,» sono inserite le seguenti «al comitato regionale di Lombardia dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra».

Art. 9.

Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla legge regionale n. 1/2003

1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all'art. 15 della legge regionale 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2003, come modificato dalla presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui agli articoli 2, 4 e 5 si provvede con le risorse normalmente stanziata alla funzione obiettivo 5.1 «Sanità e salute» del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

2. All'autorizzazione delle spese previste dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, si provvede con successiva legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2008

ROSSONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/788 del
19 dicembre 2008*

09R0217

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2008, n. 30.

**Modifica del regolamento sull'Azienda speciale per la
regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 37 del 9 settembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 167 del 28 gennaio 2008;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, è così sostituita:

«f) per attraversamenti con condutture di acque ad uso potabile e domestico per una quantità d'acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo;»



2. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera *g*):

«*g*) per attraversamenti con linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1000 Volt, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica e le relative opere accessorie.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2008, registro 1, foglio 13

09R0395

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 luglio 2008, n. 34.

Regolamento sull'attività di volo in zone sottoposte a tutela.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 16 settembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 9 giugno 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui possono essere autorizzati voli in deroga ai divieti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.

Art. 2.

Tipi di volo

1. Possono essere autorizzate solo le iniziative di fondato interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 7, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 e cioè:

a) voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio;

b) voli aventi finalità protocollari, se l'impiego dell'aeromobile è irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;

c) trasporto di persone per l'esecuzione di sopralluoghi nell'ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche e di lavori autorizzati nonché trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l'impiego dell'aeromobile è irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;

d) voli per riprese aeree per attività giornalistiche da parte di reti radiofoniche e televisive relative all'esecuzione di manifestazioni di massa, anche a carattere sportivo, ovvero riprese per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico);

e) voli con finalità di addestramento.

2. Non sono ammessi voli a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali per singole aziende. Sono permessi voli a scopi pubblicitari e promozionali organizzati da istituzioni di pubblico interesse.

3. I voli devono seguire il percorso più breve ed avere la minima durata ed il minor impatto ambientale.

4. Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell'ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

1. L'autorizzazione di volo deve essere richiesta alla Ripartizione provinciale mobilità almeno 48 ore lavorative prima dell'effettuazione del volo.

2. Se, per motivate ragioni, non è possibile richiedere l'autorizzazione entro il termine di cui al comma 1, l'impresa che effettua il volo ne dà comunque tempestiva comunicazione prima dell'effettuazione del volo all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nonché all'ispettorato forestale territorialmente competente. Quando le attività di volo vengono effettuate all'interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la comunicazione è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.

3. Nel caso in cui l'attività di volo non fosse programmabile in maniera precisa, l'impresa che intende effettuare il volo comunica all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione un calendario delle possibili attività nel termine di cui al comma 1 e l'effettiva attività di volo prima del volo stesso.

4. Nella domanda sono indicati:

a) tipo di aeromobile;

b) generalità del proprietario dell'aeromobile e del titolare della licenza di volo;

c) generalità dei piloti o delle pilote;

d) scopo del volo;

e) area di decollo ed atterraggio;

f) ora di decollo ed atterraggio;

g) rotta prevista.

5. Nei casi di attività di volo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *d*), alla domanda va allegata copia dell'incarico.

6. La Ripartizione provinciale mobilità può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione.

Art. 4.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione ad effettuare il volo è rilasciata dal Presidente della Provincia. Essa è comunicata al richiedente e per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente e, se si tratta di voli all'interno di parchi naturali, alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.

2. L'autorizzazione deve contenere precise disposizioni circa l'effettuazione del volo.


Art. 5.

Zone sciistiche e montane

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, si intende per:

a) zone sciistiche: le aree comprese nelle zone indicate come «zone sciistiche» e «impianti di risalita» dal piano provinciale impianti di risalita e piste da sci o le aree ad esse confinanti;

b) zone montane: le zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare.



Art. 6.

Sanzioni

1. In assenza di autorizzazione o di comunicazione tempestiva dell'attività di volo si applicano le sanzioni previste all'art. 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.

2. Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale mobilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 luglio 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2008, registro 1, foglio 17

09R0391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 luglio 2008, n. 36.

Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, «Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 16 settembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2356 del 7 luglio 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, è così sostituito:

«Art.16. (*Appartenenza linguistica*) — 1. I dati, raccolti a termini del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, idonei a rilevare l'appartenenza o l'aggregazione ad un gruppo linguistico, sono trattati dalle competenti strutture provinciali mediante operazioni ordinarie per le finalità previste dagli articoli 65, 68 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono diffusi, per le finalità connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come disciplinate dalla legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 luglio 2008

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2008, registro 1, foglio 18)

09R0392

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4.

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 31 marzo 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

2. La presente legge è volta in particolare a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;
- c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
- f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
- g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;
- i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.



TITOLO I

AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 2.

Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, art. 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristiche ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

Art. 3.

Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;

b) somministrare pasti e bevande;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;

d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica.

4. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.

5. È altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.

Art. 4.

Connessione e complementarietà con l'attività agricola

1. La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

Art. 5.

Ospitalità

1. L'ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.

2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata.

4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'art. 17 della presente legge, può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.

5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell'art. 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristiche indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

Art. 6.

Somministrazione di pasti e bevande

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.



4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comuni montane o in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

8. Il comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

Art. 7.

Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.

Art. 8.

Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'art. 4 della presente legge.

2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'art. 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), art. 6, comma 1.

3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

Art. 9.

Formazione per il sistema «Agriturismo»

1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l'abilitazione all'attività agrituristica devono essere in possesso, al momento della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento.

2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agrituristico.

3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.

Art. 10.

Dichiarazione di inizio attività agrituristica

1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l'azienda di dichiarazione di inizio attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), art. 19.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati:

a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività;

b) autoclassificazione dell'azienda;

c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici;

d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.

3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni ed utile all'istruttoria dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.

4. In caso di variazione della tipologia delle attività indicate nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'attività agrituristica è tenuto a darne comunicazione al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività, approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attività agrituristiche.


Art. 11.

Immobili per attività agrituristica

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione abitativa che strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all'attività agrituristica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al capo A-II, articolo A-9, e al capo A-IV (Territorio rurale) dell'allegato (Contenuti della pianificazione) alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità agrituristica è disciplinato dal regolamento urbanistico edilizio comunale in conformità alle previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.



4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono essere concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici comunali e nel regolamento urbanistico edilizio.

5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica quando le norme urbanistiche consentono un'ulteriore potenzialità edificatoria agricola.

6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

7. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Art. 12.

Accessibilità alle strutture

1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.

Art. 13.

Norme igienico-sanitarie

1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della presente legge.

2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agrituristiche che in essi verranno svolte.

3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.

4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.

6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.

7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di auto-controllo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.

Art. 14.

Periodi di apertura e tariffe

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.

2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.

3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.

4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.

Art. 15.

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della legge n. 96 del 2006, art. 9.

Art. 16.

Ospitalità rurale familiare

1. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata «Ospitalità rurale familiare», in attuazione della legge n. 96 del 2006 e della legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), art. 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.


2. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività.

4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.

5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

6. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge.



7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.

8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la concessione di cui all'art. 4 della presente legge s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.

9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all'attività agrituristica.

Art. 17.

Club di eccellenza

1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.

2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.

3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.

5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si farà riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.

6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui all'art. 18 e nei provvedimenti re-gionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.

Art. 18.

Promozione e sviluppo dell'agriturismo

1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.

2. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;

b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche con finalità non produttiva agricola;

c) acquisto di cavalli da sella.

3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e sviluppo dell'attività agrituristica.

4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'art. 17 della presente legge per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.

5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

Art. 19.

Obblighi e controlli

1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;

b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;

c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;

d) esporre il listino prezzi al pubblico;

e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;

f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;

g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.

2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.

3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.

4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.

5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.

6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.

7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.


8. Le commissioni consultive di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.

Art. 20.

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività agrituristica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.



3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.

5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.

8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.

9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

Art. 21.

Attività connesse

1. Per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), art. 15, i Comuni, le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

TITOLO II

FATTORIE DIDATTICHE

Art. 22.

Definizione di fattoria didattica

1. La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), art. 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.

Art. 23.

Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.

2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, art. 3, comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.

3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.

Art. 24.

Formazione per il sistema «Fattorie didattiche»

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento.

2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.

3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.

4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

Art. 25.

Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l'attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all'art. 30.

2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell'offerta formativa di cui all'art. 23, comma 2, ed a seguito dei necessari controlli.

3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.

4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.



Art. 26.

Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi della legge n. 241 del 1990, art. 19, al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante tra l'altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell'atto di cui all'art. 22, comma 3, della presente legge, nonché specifica dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.

3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 96 del 2006 per l'esercizio dell'attività agrituristica, art. 6, comma 1.

Art. 27.

Logo identificativo

1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.

Art. 28.

Requisiti strutturali

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.

2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.

4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.

6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 29.

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'art. 23 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.

3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2, della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'art. 23 della presente legge è soggetto, altresì, alla cancellazione dall'elenco provinciale.

5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo II o dagli atti della Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 21 del 1984.

7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.

8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.

9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell'ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.

TITOLO III

ELENCHI PROVINCIALI

Art. 30.

Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I «Agriturismo ed attività connesse» o dal Titolo II «Fattorie didattiche», sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui all'art. 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Comune in cui ha sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.



Art. 32.

Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), art. 15.

2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

Art. 33.

Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività.

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'art. 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agriturbistica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agriturbistici e didattici.

2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.

3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.

5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.

Art. 34.

Disposizioni attuative e procedurali

1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione.- Abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n. 8), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della legge n. 96 del 2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agriturbistici con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.

2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata all'art. 20, comma 9, della presente legge.

3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agriturbistica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.

4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agriturbistica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. I corsi per operatore agriturbistico di cui alla legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.

6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agriturbistiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'art. 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del 24 ottobre 2006 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, art. 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.

8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'art. 28 della presente legge o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 26 della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati.

2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706 recante «Legge regionale n. 26/94 - Approvazione programma regionale agriturbistico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità montane risorse esercizio 2002», ratificata con deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2003 n. 456, e di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale n. 84, del 2006.

Art. 36.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità revisionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2009

ERRANI

09R0365



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 20.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 59 del 24 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione degli artt. 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.

Capo II

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 2.

Funzioni

1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale.

2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:

- a) i piani regionali di sviluppo;
- b) la programmazione regionale;
- c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

d) l'allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

e) il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea di cui all'art. 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

f) l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2007;

g) l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale n. 23/2007.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Procedimento

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari di un atto di cui all'art. 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'art. 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'art. 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

4. Qualora la commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il presidente della commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell'art. 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei comuni, delle province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 4.


Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale.

2. L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.



5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

Art. 5.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è una sezione del CAL, istituita e disciplinata dal titolo I della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Capo III

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6.

Composizione e sede

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i presidenti delle province della Regione;

b) i sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) cinque consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;

b) dieci consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;

c) sei rappresentanti di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre sindaci e tre consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;

d) otto rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque sindaci e tre consiglieri, rispettivamente eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;

e) due presidenti di comunità montane eletti dall'Assemblea dei presidenti di comunità montane di cui all'art. 7, comma 4.

4. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell'Umbria.

Art. 7.

Modalità di elezione

1. I consiglieri provinciali, di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), sono eletti, con voto diretto e segreto, dai rispettivi consigli provinciali con voto limitato a 2 nel caso del Consiglio provinciale di Perugia, a 1 nel caso del Consiglio provinciale di Terni. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

2. I consiglieri comunali di cui all'art. 6, comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun sindaco o consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. I sindaci di cui all'art. 6, comma 3, lettere c) e d) sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi demografiche. Ciascun sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I presidenti delle comunità montane, di cui all'art. 6, comma 3, lettera e) sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. E possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

5. Le liste elettorali di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;

b) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;

d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

e) limitatamente alle liste di cui ai commi 2 e 3, assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

6. Le elezioni di cui al presente articolo sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Tale deliberazione è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.


7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 8.

Nomina e costituzione

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 6 e dei risultati delle elezioni di cui all'art. 7 il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.



Art. 9.

Elezioni degli organi e funzionamento

1. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Art. 10.

Rinnovo e decadenza

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'art. 6, comma 3, secondo le procedure di cui all'art. 7, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei comuni e delle province della Regione.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di sindaco, presidente della provincia, presidente di comunità montana, consigliere provinciale e consigliere comunale.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di sindaco, se di comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o presidente della provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti della lista di appartenenza.

4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 11.

Deleghe

1. I membri di diritto di cui all'art. 6, comma 2 possono delegare componenti delle rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui all'art. 6, comma 3, la delega è vietata.

Capo IV

STRUTTURA DI SUPPORTO E FINANZIAMENTO

Art. 12.

Struttura di supporto

1. La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.

2. In sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica di personale dedicato all'assistenza al CAL resta quella attualmente assegnata.

3. La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l'entità del contingente di personale di cui al comma 1. Al tal fine, l'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 13.

Gettone di presenza e rimborso spese

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale» (cap. 120 n. i.) utilizzando le risorse disponibili nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Norma transitoria

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei comuni e delle province della Regione.

2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall'art. 15 della legge regionale n. 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16.

Abrogazioni

1. L'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell'art. 15, comma 1.

2. Dall'abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all'art. 15 della legge regionale n. 34/1998, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0196



LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 21.

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione «Umbria Jazz»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 24 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, di seguito denominata Fondazione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero.

2. La Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

3. La Regione è titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz. Con apposita convenzione tra Regione e Fondazione sono disciplinate le modalità di utilizzazione dei marchi stessi.

Art. 2.

Costituzione

1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.

3. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, che:

a) l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originali e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;

b) l'Assemblea di cui alla lettera a) è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;

c) il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;

d) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;

e) il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;

f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;

g) le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonché di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;

h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.

4. I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.

5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statuari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori.

Art. 3.

Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 10.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata «Interventi a sostegno dello spettacolo» (cap. 1010 n. i. e 1011 n. i.) con utilizzazione delle risorse disponibili nella unità previsionale di base 10.1.005 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (cap. 1012).

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 5.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione «Umbria Jazz») è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0197

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore

DELIA CHIARA, vice redattore





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 7 1 8 *

€ 2,00

